

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 10 del 18 Marzo 2014

### **1. PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE – Ritardo nella conclusione - Pubblicate le linee guida per l'applicazione dell'indennizzo**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, la **Direttiva 9 gennaio 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, con la quale vengono fornite alle Pubbliche Amministrazioni le linee guida sull'applicazione dell'art. 28 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, nella parte in cui ha introdotto l'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.

L'art. 28 in questione intende garantire l'effettività dei principi sanciti dalla L. n. 241 del 1990 e, in particolare, tutelare i privati in conseguenza della **violazione di un obbligo correlato al rispetto di un preciso termine di conclusione di un procedimento amministrativo attivato ad istanza di parte**, così come disciplinato dall'art. 2 della citata L. n. 241/1990, prevedendo il **pagamento di una somma pari al 30 euro per ogni giorno di ritardo**, fino ad un massimo di 2.000,00 euro.

La disposizione in questione si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art.1, comma 1-ter, della L. n. 241/1990.

L'indennizzo da ritardo – si precisa nella direttiva – costituisce una disposizione applicabile in tutte le fattispecie in cui il procedimento, ad istanza di parte, debba concludersi entro un determinato periodo di tempo e, ciò, a prescindere dalla natura giuridica del termine apposto e, quindi, dalla circostanza che il termine abbia un carattere perentorio o ordinatorio.

La direttiva precisa anche che l'obbligo di pagamento del previsto indennizzo è dovuto solo ed esclusivamente per i **procedimenti avviati successivamente o contestualmente alla data del 21 agosto 2013** (data di entrata in vigore della L. n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013).

L'indennizzo viene liquidato dall'amministrazione procedente o, in caso di procedimenti complessi in cui intervengono più amministrazioni, da quella effettivamente responsabile del ritardo.

Per scaricare il testo della direttiva clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28owvte>

### **2. PROTOCOLLO INFORMATICO E SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI – Pubblicate le regole tecniche**

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 (Supplemento Ordinario n. 20), due **Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013**, concernenti l'approvazione delle regole tecniche in materia, rispettivamente:

- a) di **sistema di conservazione** dei documenti informatici;
- b) di **protocollazione**.

I due decreti, emanati in attuazione di alcune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), innovano e rendono più ampio il quadro delle regole tecniche vigenti in materia, aggiornando quelle sul **protocollo informatico** e la **conservazione dei documenti elettronici**, la cui introduzione risale, rispettivamente, all'ottobre del 2000 e al febbraio del 2004.

Con riferimento alle regole tecniche per il protocollo informatico viene modificato il **D.P.C.M. 31 ottobre 2000** per adeguarlo al nuovo contesto normativo, che prevede la trasmissione dei documenti non solo mediante l'utilizzo della posta elettronica, ma anche attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) o in cooperazione applicativa basata sul Sistema Pubblico di Connettività e sul Sistema Pubblico di Cooperazione.

Per quanto riguarda, invece, la conservazione dei documenti elettronici, viene modificata la **deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004**, introducendo il concetto di "sistema di conservazione", che assicura la conservazione a norma dei documenti elettronici e la disponibilità dei fascicoli informatici, stabilendo le regole, le procedure, le tecnologie e i modelli organizzativi da adottare per la gestione di tali processi.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo dei due decreti si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Codice dell'Amministrazione Digitale ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=237>

### **3. DIRITTI DEI CONSUMATORI – Recepita la direttiva 2011/83/UE – Nuove norme a tutela dei consumatori**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell' 11 marzo 2014, il **decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21**, di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. La direttiva unifica e sostituisce la direttiva 85/577/CEE sulla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Le nuove disposizioni, che **sostituiscono gli articoli da 45 a 67 del D.Lgs. n. 206/2005** (Codice del consumo), si applicano ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore.

Le norme modificate sono quelle che regolano i **contratti a distanza** (quali: le *vendite on-line* o con qualsiasi mezzo di comunicazione che non prevede la presenza fisica e simultanea delle parti) e quelli negoziati **al di fuori dei locali commerciali** (quali: *vendite a porta a porta o a domicilio*, cioè in un luogo diverso dai locali del professionista, ma alla presenza fisica e simultanea delle parti).

Il decreto, che si applicherà ai contratti a distanza e fuori dai locali commerciali **a partire dal 13 giugno 2014**, stabilisce norme standard per gli aspetti comuni di queste due tipologie contrattuali, allo scopo di **armonizzare, anche a libello europeo**, una disciplina la cui frammentarietà ha da sempre costituito un rilevante ostacolo al funzionamento del mercato sia interno che transfrontaliero.

Tra le novità più significative, segnaliamo:

- **informazione precontrattuale**: dovranno essere fornite maggiori e più dettagliate informazioni al consumatore prima della conclusione del contratto, compreso un pro-memoria sull'esistenza della garanzia legale e un modello tipo per l'esercizio del diritto di recesso;
- **contratti conclusi telefonicamente**: il consumatore sarà vincolato solo dopo aver firmato l'offerta e dopo averla accettata per iscritto;
- **diritto di recesso dal contratto**: si passa dagli attuali 10 a **14 giorni**;
- **restituzione del bene**: il consumatore potrà restituire anche un bene deteriorato, ma dovrà rispondere della diminuzione di valore dello stesso;
- **responsabilità a carico del venditore** (e non dello spedizioniere) se le merci consegnate sono danneggiate;
- **divieto di spese aggiuntive** per pagamento con bancomat o carta di credito e per le linee telefoniche dedicate a disposizione del consumatore.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28okpbp>

#### **4. DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D'AUTORE – Recepita la direttiva 2011/77/UE – Estensione della durata di protezione da 50 a 70 anni**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2014, il **decreto legislativo n. 22 del 21 febbraio 2014**, che ha recepito la direttiva 2011/77/UE, sulla durata della protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Il nuovo provvedimento modifica alcune disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) ed **estende da cinquanta a settanta anni** la durata dei diritti connessi degli artisti (interpreti o esecutori) e dei produttori di fonogrammi sulle interpretazioni musicali fissate in fonogrammi.

L'estensione temporale della protezione tiene conto del fatto che gli artisti spesso iniziano la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione delle esecuzioni, fissata in cinquanta anni, può essere inferiore alla vita dell'artista.

Il nuovo termine di 70 anni di protezione sarà calcolato a partire dalla data di prima **pubblicazione** lecita su supporto fisico o dalla sua prima **comunicazione** al pubblico del fonogramma, a seconda di quale sia avvenuta prima.

I termini pubblicazione e comunicazione indicano, rispettivamente, l'esecuzione artistica fissata su supporto fisico e quella diffusa a distanza, elettronicamente.

L'estensione del termine si applica solo con riferimento alle **interpretazioni musicali fissate in un fonogramma e ai fonogrammi stessi**. La protezione rimane stabilita in cinquanta anni per le esecuzioni fissate con un mezzo diverso.

In attuazione della direttiva, il decreto legislativo prevede inoltre una serie di misure dirette a riequilibrare, in favore degli artisti, il contenuto dei contratti di cessione dei diritti connessi stipulati con i produttori di fonogrammi.

Per garantire che gli artisti che hanno trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi beneficino effettivamente dell'estensione della durata della protezione, il decreto legislativo stabilisce che qualora il contratto di trasferimento o cessione preveda una remunerazione forfettaria, l'artista ha diritto a ricevere dal produttore una **remunerazione annua supplementare**, irrinunciabile, per ciascun anno successivo al cinquantesimo dalla pubblicazione del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico, **pari al 20 per cento** del ricavo che il produttore ha percepito nell'anno precedente dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28okpev>

#### **5. Gestione dei rifiuti e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro – Dettati i “criteri ambientali minimi”**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell' 11 marzo 2014, il **decreto 13 febbraio 2014**, con il quale vengono dettati i “**Criteri ambientali minimi**”:

- per l'**affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani** e
- per la **forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro** e l'affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro.

Entrambi i documenti riportati, rispettivamente, nell'*Allegato 1* e nell'*Allegato 2* del decreto in questione, fanno parte integrante del **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione** (PAN GPP1) ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), dell'Unione Europea.

Il primo documento (**Allegato 1**) riguarda essenzialmente la parte del **servizio di gestione dei rifiuti** e contiene, oltre ad alcune indicazioni di carattere sia generale che specifico relative alla preparazione e all'espletamento degli appalti ed alla gestione dei contratti, i criteri ambientali minimi che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare, nell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per realizzare appalti sostenibili.

Il secondo documento (**Allegato 2**) contiene i criteri ambientali minimi e alcune indicazioni di carattere generale per gli appalti di fornitura di **cartucce di toner e cartucce a getto d'inchiostro**, prodotti compresi nella categoria “Elettronica” prevista dal PAN GPP.

Per scaricare il testo del decreto con i suoi due allegati clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28okplp>

Per un approfondimento sui “criteri ambientali minimi” clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi>

## **6. Sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – Istituito il catasto nazionale**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell' 11 marzo 2014, il **decreto 13 febbraio 2014**, con il quale viene istituito il **Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici** e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente.

Il provvedimento – in vigore dall' 11 marzo 2014 – è stato emanato in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*).

L'attività di realizzazione e gestione del Catasto Nazionale sarà svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, a tal fine, si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il quale opera sulla base dei contenuti dell'allegato che costituisce parte integrante al decreto.

In attuazione dell'art. 7, comma 1 della L. n. 36/2001, il Catasto Nazionale è realizzato nell'ambito del **sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA)** di cui all'art. 8 del D.P.R. 4 giugno 1997, n. 335.

Il Catasto Nazionale **opera in coordinamento con i catasti regionali** ed è collegato ai catasti regionali mediante la rete telematica SINA.

Le informazioni contenute nel Catasto nazionale impianti elettromagnetici sono **accessibili al pubblico** ai sensi delle norme in materia di accesso all'informazione ambientale (D. Lgs. n. 195/2005).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28okpig>

## **7. NUOVE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI – Sulla Gazzetta Ufficiale tre decreti del Ministro dell'interno**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, il **decreto 28 febbraio 2014**, con il quale il Ministero dell'Interno ha emanato specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le **strutture turistico-ricettive in aria aperta** (quali: *campeggi, villaggi turistici, ecc.*) **con capacità ricettiva superiore a 400 persone**.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2014, sono stati pubblicati altri due decreti:

- il **decreto 3 marzo 2014**, con il quale vengono disposte modifiche al Titolo IV del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i **rifugi alpini**; e
- il **decreto 4 marzo 2014**, con il quale vengono disposte modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 14 maggio 2004, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per **l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva a 13 m<sup>3</sup>**.

Tutti i decreti entreranno in vigore 30 giorni dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per scaricare il testo del primo decreto con l'allegata regola tecnica clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28ozmio>

Per scaricare il testo degli altri due decreti clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28p3mxw>

## **8. APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE) – Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose – Pubblicato il decreto di recepimento della direttiva 2011/65/UE**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2014, il **decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27**, recante "*Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche*".

Il decreto, che dà attuazione alla direttiva 2011/65/UE, detta la disciplina riguardante la **restrizione dell'uso di sostanze pericolose** nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

In base alle disposizioni dettate dal nuovo decreto tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, compresi gli elettrodomestici, **non dovranno contenere** più dello 0,1% di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati, eteri di difenile polibromurato.

A dover controllare che queste sostanze non siano presenti dovranno essere non solo i produttori, ma **tutti i soggetti della filiera**: dagli importatori ai distributori dei prodotti.

Gli apparecchi a cui si applicano questi divieti sono quelli riportati nell'Allegato I, e precisamente: *grandi e piccoli elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; distributori automatici.*

Tali apparecchiature dovranno essere accompagnate dalla **garanzia** che siano state progettate e prodotte in conformità alle misure di prevenzione disposte.

Dovrà, inoltre, essere fornita la documentazione tecnica che rechi il **marchio CE** e riporti le informazioni utili all'identificazione, con informazioni sul produttore.

Le **funzioni di vigilanza e di controllo** sono affidate al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente, che si avvalgono delle Camere di Commercio, della Guardia di finanza e dell'ISPRA.

Le **sanzioni** previste all'art. 21 saranno irrogate dalla **Camera di Commercio** territorialmente competente.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto con tutti i suoi allegati si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti - RAEE ....**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160>

## **9. REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI PILE E ACCUMULATORI – Comunicazione annuale entro il 31 marzo**

L'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 188/2008 prevede che annualmente, **entro il 31 marzo**, i produttori di pile e accumulatori iscritti al Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano alle Camere di Commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia.

L'allegato 1 al citato decreto specifica che le informazioni sono fornite **per via telematica** e riguardano il numero e il peso effettivo delle pile e accumulatori immessi sul mercato nell'anno solare precedente.

La presentazione della comunicazione annuale **non comporta il pagamento di alcun diritto di segreteria**.

L'accesso alla procedura informatica avviene, tramite dispositivo di firma digitale intestato al legale rappresentante o al soggetto da questi delegato, dal sito [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it)

Prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00** per la mancata o incompleta comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte del produttore dei dati di immissione nel mercato riferiti all'anno solare precedente.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti - Pile e accumulatori – Formazione e tenuta del Registro nazionale.**

LINK:

## **10. “DURC INTERNO” – Da aprile 2014 un nuovo sistema di gestione da parte dell’INPS – Arrivano i “semafori”**

L’INPS, con **messaggio n. 2889 del 27 febbraio 2014**, informa che è stato innovato il processo di gestione del “**DURC interno**” per l’individuazione e la contestazione delle situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il nuovo sistema, **operativo dal prossimo mese di aprile**, presenterà nuove caratteristiche che riassumiamo brevemente.

La richiesta del DURC interno **non sarà più effettuata dal datore di lavoro, bensì dall’Istituto**, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva. Con frequenza mensile (approssimativamente verso il 15 di ogni mese), i sistemi informativi centrali interrogheranno gli archivi elettronici dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni d’irregolarità incompatibili con i benefici.

Si supera così la procedura della richiesta del DURC da parte del datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese di richiesta dei benefici.

Il sistema elettronico permetterà alle aziende il controllo della propria regolarità contributiva. Attraverso il portale INPS i datori di lavoro potranno verificare direttamente la propria situazione – all’interno del “*Cassetto previdenziale Aziende*” - che potrà presentare:

- nessuna irregolarità (**Semaforo verde**);
- presenza di irregolarità (**Semaforo giallo**).

In presenza di irregolarità il datore di lavoro riceverà, via PEC, una comunicazione (detta “*preavviso di DURC interno negativo*”):

- a) con l’indicazione delle irregolarità riscontrate;
- b) l’invito a regolarizzare le irregolarità entro 15 giorni, superati i quali, sarà attivato il “**Semaforo rosso**” (DURC irregolare), con l’esclusione, ma solo per il mese in questione, dei benefici richiesti.

Qualora il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione o sia accertata l’insussistenza delle irregolarità, i sistemi informativi centrali attiveranno, all’interno del Cassetto previdenziale, una segnalazione positiva (**Semaforo verde**), che andrà a sostituirsi al precedente segnale di temporaneo allarme e assumerà il significato di DURC interno positivo.

Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attiveranno all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (**Semaforo rosso**) ed il datore di lavoro non potrà godere dei benefici sino al ripristino della situazione di regolarità.

**Tale esclusione riguarderà solo il mese per cui è generato il “Semaforo rosso”,** poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali attiveranno nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte.

Per scaricare il testo del messaggio INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202889%20del%2027-02-2014.pdf>

## **11. Delega fiscale e riforma del catasto – La legge sulla Gazzetta Ufficiale**

E’ stata pubblicata, sulla gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, la **legge 11 marzo 2014, n. 23**, recante “*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*”.

La “**delega fiscale**” entrerà in vigore il 27 marzo 2014; dopo tale data il Governo avrà un anno di tempo per adottare i decreti legislativi attuativi per la revisione del sistema tributario secondo i principi e i criteri definiti dalla stessa legge n. 23/2014, nel rispetto della Costituzione, del diritto comunitario, dello Statuto dei diritti del contribuente e di quanto stabilito in materia di federalismo fiscale.

La legge si compone di **16 articoli** concernenti alcuni principi generali e una serie di previsioni, tra cui:

- una revisione del catasto dei fabbricati (art. 2);

- misure per la lotta all'evasione fiscale (art. 3) e misure dirette ad eliminare la erosione fiscale (art. 4);
- una revisione delle disposizioni vigenti antielusive (art. 5);
- semplificazioni volte a stimolare gli adempimenti spontanei, anche migliorando la comunicazione tra fisco e contribuenti (art. 6);
- una revisione sistematica e un riordino dei regimi fiscali (art. 7);
- una revisione del sistema sanzionatorio (art. 8);
- un rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (art. 9);
- una revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10);
- una ridefinizione dell'imposizione su redditi (art. 11) e una razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa (art. 12);
- una revisione dell'imposta sul valore aggiunte e di altre imposte indirette (art. 13);
- un riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici (art. 14).

Per scaricare il testo della legge direttamente dalla Gazzetta Ufficiale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28p23tx>

## **12. PRODOTTI VITIVINICOLI- Nuova circolare esplicativa del Ministero delle politiche agricole sul documento di accompagnamento**

Contrariamente a quanto affermato nel Prospetto 3, dell'Allegato 3 della circolare del 26 luglio 2013, Prot. 11289, nei trasporti di prodotti vitivinicoli destinati all'esportazione, **circolanti esclusivamente sul territorio nazionale e spediti da dogana italiana**, possono comunque essere utilizzati i documenti elencati nei Prospetti n. 2 e n. 3 dell'Allegato 3 della citata circolare, in conformità dei casi e dei modi di emissione ivi indicati.

E' questo il chiarimento giunto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la **Circolare 13 marzo 2014, Prot. 0004411**, dopo aver acquisito in merito il parere dell'Agenzia delle Dogane.

Il chiarimento è arrivato dal Ministero in risposta a richieste di chiarimenti giunte da alcune associazioni di categoria che lamentavano le difficoltà nell'applicazione delle nuove disposizioni, in particolare per quanto concerneva il trasporto di prodotti vitivinicoli a destinazione di un Paese terzo, **circolanti esclusivamente sul territorio nazionale e spediti da dogana italiana**.

Resta inteso che, nel caso di esportazione di un prodotto vitivinicolo da una dogana situata nel territorio dell'UE, **diversa da dogana italiana**, dovranno essere utilizzati esclusivamente i documenti di cui al Prospetto n. 2, in conformità dei casi e dei modi di emissione ivi previsti.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7373>

## **13. FALLIMENTO E INSOLVENZA DELLE IMPRESE - Raccomandazione della Commissione su un nuovo approccio**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 74/65 del 14 marzo 2014, una **Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014**, che si prefigge un duplice obiettivo:

- 1) incoraggiare gli Stati membri a **istituire un quadro giuridico che consenta la ristrutturazione efficace delle imprese** sane in difficoltà finanziaria;
- 2) **dare una seconda opportunità** agli imprenditori onesti, promuovendo l'imprenditoria, gli investimenti e l'occupazione e contribuendo a ridurre gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

Riducendo tali ostacoli, la raccomandazione mira in particolare a:

- a) diminuire i costi della valutazione dei rischi connessi agli investimenti in un altro Stato membro;
- b) aumentare i tassi di recupero del credito;
- c) eliminare le difficoltà di ristrutturazione dei gruppi transfrontalieri di imprese.

La presente raccomandazione contempla norme minime in materia di:

- a) quadri di ristrutturazione preventiva, e
- b) liberazione dai debiti degli imprenditori falliti.

Per scaricare il testo della Raccomandazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:074:0065:0070:IT:PDF>

#### **14. Certificazioni anagrafiche richieste da Collegi nazionali di professionisti – Esenti da imposta di bollo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate**

Le certificazioni anagrafiche richieste dai Collegi nazionali di professionisti per controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai propri iscritti **sono esenti da imposta di bollo**.

Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 29/E del 12 marzo 2014**, in risposta ad un quesito posto da un Collegio nazionale in merito alla corretta applicazione dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), che ha apportato modifiche al D.P.R. n. 445/2000 (che reca disposizioni in materia di documentazione amministrativa).

Nonostante che, in via generale, i certificati di residenza siano soggetti all’imposta di bollo, fin dall’origine, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, tuttavia gli stessi possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella Tabella, Allegato B, annessa al citato D.P.R. n. 642/1972, recante l’elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta, o **nei casi previsti da leggi speciali**.

Il citato art. 15 della L. n. 183/2011 ha introdotto modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive e, in particolare, quella all’art. 43 (rubricato “*Accertamenti d’ufficio*”) del D.P.R. n. 445/2000, che disciplina le modalità utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi (soggetti sia pubblici che privati) per l’accesso alle banche dati delle amministrazioni certificanti, per l’acquisizione diretta delle predette informazioni, ovvero per eseguire i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai cittadini, **prevedendo l’acquisizione “senza oneri”** (commi 4 e 5).

Pertanto, nel caso in cui un Collegio nazionale di professionisti, **in qualità di ente pubblico**, proceda ad acquisire direttamente le informazioni relative alla residenza dei propri iscritti, ovvero eseguire il controllo delle dichiarazioni sostitutive da questi ultimi prodotte, presso le amministrazioni comunali competenti per la certificazione, tenuto conto che il citato articolo 43 stabilisce che dette informazioni sono acquisite senza oneri, **non deve essere corrisposta l’imposta di bollo**.

Per scaricare il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28ox649>

#### **15. IRREGOLARITA’ NEL COMMERCIO – Introdotta la “diffida amministrativa” prima della sanzione – E’ legge nelle Regioni Emilia Romagna e Veneto**

Con due provvedimenti di contenuto identico, la **Regione Emilia Romagna**, con l’art. 8 della L.R. n. 4 del 24 maggio 2013 (che introduce, nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, recante “*Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*”, l’art. 7-bis rubricato “*Accesso ai luoghi e diffida amministrativa*”) e la **Regione Veneto**, con la L.R. n. 10 dell’ 11 marzo 2014 (che introduce nella L.R. 28 gennaio 1977, n. 10, recante “*Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*” l’articolo 2-bis rubricato “*Diffida amministrativa*”) hanno introdotto l’istituto della “**diffida amministrativa**”.

La nuova disciplina, che interviene esclusivamente nella regolamentazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, stabilisce una procedura innovativa che prevede un invito formale a sanare un’eventuale posizione irregolare, entro un preciso limite di tempo (non superiore a 10 giorni), prima di attuare procedimenti sanzionatori.



La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.

La diffida amministrativa **non è rinnovabile, né prorogabile**. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato.

L'autore della violazione **non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti**.

Per scaricare il testo della legge regione dell'EMILIA ROMAGNA clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=2b689b945162f11f5937ea7d9b0177a6>

Per scaricare il testo della legge regionale del VENETO clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=270446>

## **16. REGIONE CAMPANIA – Approvata la nuova modulistica per le attività commerciali**

La Giunta Regionale della Campania, con **decreto dirigenziale del 7 febbraio 2014, n. 55**, in attuazione dell'art. 8, comma 3, della L.R. 9 gennaio 2014, n. 1 (*Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale*).

Con il nuovo decreto vengono approvati **17 nuovi modelli** da utilizzare per le domande di autorizzazione, per la SCIA e per le comunicazioni previste dalla citata legge regionale n. 1/2014.

Con lo stesso decreto sono state anche fornite le **istruzioni per la compilazione della nuova modulistica**.

Per scaricare il testo del decreto dirigenziale e della nuova modulistica clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28oz5g0>

## **17. REGIONE SICILIA – Abolite le nove Province – Nascono i Liberi Consorzi di Comuni e tre città metropolitane**

**La Regione Sicilia è la prima Regione d'Italia ad abolire le Province. Esse saranno sostituite da “Liberi Consorzi di Comuni” e da “Città Metropolitane”.**

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta di martedì 11 marzo 2014, ha approvato, con 62 voti favorevoli, 14 contrari e 2 astenuti, il disegno di legge *“Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane”*.

La Regione Sicilia **abolisce così le nove Province** (*Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani*), dice addio alle elezioni per l'organo intermedio e **istituisce i Liberi consorzi di Comuni**, enti già previsti dallo Statuto speciale. Non più eletti dal popolo, ma composti dai sindaci dei comuni che lo compongono.

La vera novità della norma è l'istituzione delle **tre Città Metropolitane** di **Palermo, Catania e Messina**, non previste dallo Statuto, ma che serviranno ad attrarre finanziamenti europei indirizzati proprio a questa tipologia di ente.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_Iniziative/PIR\\_ConsultazioneConsorziCittaMetrropolitane](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIR_ConsultazioneConsorziCittaMetrropolitane)